

**CONVENZIONE TRA L'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE E  
L'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO /ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE  
SOCIALE \_\_\_\_\_  
PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI/INTERVENTI DI TRASPORTO SOCIALE A  
FAVORE DI PERSONE FRAGILI E/O NON AUTOSUFFICIENTI  
RESIDENTI NEL TERRITORIO DELL'UNIONE**

Scrittura Privata tra

**L'UNIONE TERRE D'ARGINE** (UTdA) codice fiscale 03069890360, con sede in Corso A.Pio. 91- Carpi, nella persona del Responsabile del Settore Servizi Sociali Dott. Massimo Terenziani, domiciliato per la carica presso l'UTdA;

e

**L'ORGANIZZAZIONE /ASSOCIAZIONE \_\_\_\_\_**, che nel contesto dell'atto sarà indicata anche, per brevità, "Organizzazione" o "Associazione", con sede legale e domicilio fiscale a \_\_\_\_\_ - Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_, iscritta al Registro Regionale del \_\_\_\_\_ con n. \_\_\_\_\_ con atto di iscrizione provinciale n. \_\_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_, nella persona del Presidente \_\_\_\_\_, nata a \_\_\_\_\_ ( \_\_ ) il \_\_/\_\_/\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, il quale interviene e sottoscrive il presente atto esclusivamente a nome, per conto e in rappresentanza dell'Organizzazione medesima,

**visto e richiamato** il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106", con particolare riferimento al Titolo VII "Dei rapporti con gli Enti pubblici" ed all'articolo 56 "**Convenzioni**" nel quale si prevede che:

- 1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.LGS. 30 marzo 2001, n. 165, possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se piu' favorevoli rispetto al ricorso al mercato.*
- 2. Le convenzioni di cui al comma 1 possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate.*
- 3. L'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale devono essere in possesso dei requisiti di moralità professionale, e dimostrare adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione, da valutarsi anche con riferimento all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla formazione e all'aggiornamento dei volontari.*
- 4. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti, e, ove previsti dalla normativa nazionale o regionale, degli standard organizzativi e strutturali di legge. Devono inoltre prevedere la durata del rapporto convenzionale, il contenuto e le modalità dell'intervento volontario, il numero e l'eventuale qualifica professionale delle persone impegnate nelle attività convenzionate, le modalità di coordinamento dei volontari e dei lavoratori con gli operatori dei servizi pubblici, le coperture assicurative di cui all'articolo 18, i rapporti*

*finanziari riguardanti le spese da ammettere a rimborso fra le quali devono figurare necessariamente gli oneri relativi alla copertura assicurativa, le modalità di risoluzione del rapporto, forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità, la verifica dei reciproci adempimenti nonché le modalità di rimborso delle spese, nel rispetto del principio dell'effettività delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione.* il Decreto Ministeriale 31 marzo 2021, n. 72 con il quale sono state adottate le "Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore negli art. 55-57 del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) , con particolare riferimento al p.to 4 "Le Convenzioni con APS e ODV";

**richiamata inoltre la seguente normativa nazionale e regionale:**

- la Legge 11 agosto 1991, n. 266 "Legge quadro sul volontariato", per quanto ancora vigente ed applicabile;
- la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti di persone handicappate";
- la Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- la Legge 7 dicembre 2000, n. 383 "Disciplina delle associazioni di promozione sociale", per quanto ancora vigente e applicabile;
- la Legge 6 giugno 2016, n. 106 "Delega al governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale";
- la Legge Regionale Emilia Romagna 21 agosto 1997, n. 29 "Norme e provvedimenti per favorire le opportunità di vita autonoma e l'integrazione sociale delle persone disabili" e ss. mm. ed ii.;
- la Legge Regionale Emilia Romagna 9 dicembre 2002, n. 34 "Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale e ss.mm. ed ii.;
- la Legge Regionale Emilia Romagna 12 marzo 2003, n. 2 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- la Legge Regionale Emilia Romagna 21 febbraio 2005, n. 12 "Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato" e ss. mm. ed ii.;
- la Legge Regionale Emilia Romagna 30 giugno 2014, n. 8 "Legge di semplificazione della disciplina regionale in materia di volontariato, associazionismo di promozione sociale, servizio civile. istituzione della giornata della cittadinanza solidale";
- la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 2230/2016 recante "Definizione e linee guida in materia di accompagnamento sociale";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss. mm. e ii.;
- il D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della strada" e ss.mm. e ii;
- il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- il D.lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm. e ii.;
- il Regolamento U.E. n. 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

**Premesso che:**

- l'Unione riconosce il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato quali espressione di partecipazione,

solidarietà e pluralismo e intende promuovere l'apporto originale dell'associazionismo per il perseguimento di finalità di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 117/2017 "Codice del Terzo Settore";

- ai sensi della normativa citata, l'Unione ha pubblicato l'Avviso pubblico relativo alla "PROCEDURA COMPARATIVA FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI OdV e APS INTERESSATE A STIPULARE CONVENZIONI, AI SENSI DELL'ART. 56 DEL D.Lgs. n. 117/2017 "CODICE DEL TERZO SETTORE", PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI/INTERVENTI DI TRASPORTO/ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE A FAVORE DI PERSONE FRAGILI E/O NON AUTOSUFFICIENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DEI COMUNI DELL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE PER IL PERIODO XXXXX – XXXXX.", approvato con Determinazione dirigenziale n. \_\_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_;
- con Determinazione n. \_\_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_, l'Unione, in esito alla valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute e della relative proposte progettuali, ha ritenuto idonea ed adeguata la Proposta presentata dall' Organizzazione di Volontariato /Associazione di Promozione Sociale \_\_\_\_\_ in particolare relativamente ai fabbisogni relativi al/ai Lotti \_\_\_\_\_, al fine della stipula della presente convenzione;

#### **TUTTO QUANTO SOPRA RICHIAMATO E PREMESSO**

si conviene e si stipula la presente Convenzione per le attività relative al trasporto e accompagnamento sociale a favore di persone fragili e/o non autosufficienti residenti nel territorio dei comuni dell'Unione delle Terre d'Argine, al fine di garantire loro pari opportunità di accesso.

#### **Art. 1 – Oggetto e descrizione delle attività**

Oggetto della presente convenzione è lo svolgimento e la qualificazione dell'attività di trasporto e accompagnamento sociale attraverso la condivisione e costruzione di buone prassi tra Ente Pubblico e Terzo Settore.

L'Unione delle Terre d'Argine prevede l'intervento di accompagnamento sociale in tutti i Comuni che la compongono, articola in 8 LOTTI la richiesta di accompagnamento sociale, la presente convenzione regola il trasporto per i seguenti lotto/i per una percorrenza indicativa annua indicata a fianco:

- **1. LOTTO Territorio di Carpi A)** Trasporti socio-sanitari per Km 25.000,
- **2. LOTTO Territorio di Carpi B)** Trasporti scolastici/formativi per Km 6.000,
- **3. LOTTO Territorio di Campogalliano A)** Trasporti socio-sanitari per Km 6.875,
- **4. LOTTO Territorio di Campogalliano B)** Trasporti scolastici/formativi per Km 10.625,
- **5. LOTTO Territorio di Novi di Modena A)** Trasporti socio-sanitari per Km 15.500,
- **6. LOTTO Territorio di Novi di Modena B)** Trasporti scolastici/formativi per Km 12.000,
- **7. LOTTO Territorio di Soliera A)** Trasporti socio-sanitari per Km 17.500,
- **8. LOTTO Territorio di Soliera B)** Trasporti scolastici/formativi per Km 10.625,

Tali percorrenze rappresentano la programmazione stimata per le attività annue da svolgere sui singoli territori. Prima dell'esaurimento dei km sopra indicati le OdV e/o APS dovranno chiedere un tavolo di confronto con i servizi sociali territoriali, per valutare se, con quali modalità e per quanti km, eventualmente proseguire le attività di trasporto socio-sanitario e/o scolastico-formativo.

Le attività di trasporto e accompagnamento sociale sono distinte in due tipologie differenti, A) Trasporti socio-sanitari e B) Trasporti scolastici/formativi, e si caratterizzano per la necessità di assicurare non solo il semplice trasporto ma anche le connesse attività di supporto necessarie ad assicurarne la fruibilità in sicurezza. La presente Convenzione regola la seguente tipologia di trasporto:

- A) trasporti socio-sanitari ossia trasporti volti a garantire l'accesso della persona fragile a strutture sanitarie, socio-sanitarie e/o sociali, uffici e servizi pubblici o di pubblica utilità, luoghi di iniziative e manifestazioni valide all'integrazione e socializzazione, luoghi raffrescati previsti nel piano caldo predisposto dall'Ufficio di Piano, luoghi di assistenza alla popolazione attivati dai COC comunali in caso di emergenza/urgenza. Questi trasporti garantiscono pari opportunità di accesso a minori, adulti ed anziani in condizione di fragilità sociale rilevata dall'istruttoria dell'Assistente Sociale responsabile del caso sulla base di quanto previsto dal regolamento per il sostegno economico a persone e famiglie in stato di bisogno approvato con atto di Consiglio dell'Unione n.10/2016 (Progetto Assistenziale Individualizzato). Questi trasporti sono gratuiti in quanto obiettivo della presente co-progettazione è il sostegno e l'accompagnamento della persona nel contenimento/superamento della condizione di bisogno e la sua inclusione sociale.
- B) trasporti scolastici/formativi continuativi ed individualizzati ossia trasporti volti a garantire l'accesso di ragazzi disabili (minori e/o neo maggiorenni) e persone fragili, impossibilitati ad usufruire dei mezzi pubblici, alle scuole di ogni ordine e grado, agli enti di formazione oppure nei luoghi di svolgimento dei percorsi misti quali centri socio-occupazionali o centri socio-riabilitativi non già previsti nei contratti di servizio vigenti, ed eventuali altre occasionali attività educative; in questo caso il trasporto sarà attivato tramite la valutazione di una Commissione Socio Educativa composta da operatori del Servizio Sociale (educatore e/o Assistente Sociale ) e operatori del Servizio Istruzione nell'ambito di un Progetto Educativo Individualizzato. L'Ente Locale in ragione della natura del servizio e dell'utenza assistita potrà determinare, con specifica delibera di Giunta dell'Unione Terre d'Argine, l'eventuale partecipazione ai costi dell'attività di accompagnamento.

Le attività di trasporto e accompagnamento sociale tipologia A e B riguardano la programmazione del periodo compreso nei mesi da gennaio 2025 a dicembre 2027.

Le attività di accompagnamento sociale A e B potranno essere attivate prevalentemente dal lunedì al venerdì, in via straordinaria il sabato, non sono previste per la domenica.

Sarà cura dell'Associazione XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX comunicare mensilmente i trasporti effettuati per utente e i Km. percorsi tenendo distinte le due tipologie.

Sarà cura del Servizio Sociale programmare e gestire i trasporti in modo tale da non superare di norma la percorrenza sopra convenuta.

In caso di superamento dei Km programmati è diritto dell'Associazione XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX non effettuare ulteriori trasporti.

In caso di esaurimento della riserva di chilometri o viaggi assegnati dal Servizio, il cittadino potrà usufruire di ulteriori trasporti corrispondendo direttamente all'Associazione il costo del trasporto.

### **Art. 2 – Attivazione dell'accompagnamento**

Ogni trasporto deve essere richiesto dagli Assistenti Sociali o dagli educatori professionali del Servizio Sociale e in nessun caso dal singolo utente o dai suoi familiari attraverso comunicazione mail o telefonata o quant'altro, su modulo predisposto dal Settore.

L'attivazione dell'accompagnamento viene comunicata dagli Assistenti Sociali o dagli Educatori Professionali a seguito della costruzione con il diretto interessato o dei suoi genitori di un Progetto Assistenziale Individualizzato (P.A.I.) o di un Progetto Educativo Individualizzato (P.E.I.) .

L'attivazione dell'accompagnamento di tipo B può essere richiesto anche dagli operatori del Servizio Scolastico che devono raccordarsi con il responsabile del Servizio Anziani e Disabili, in una commissione dedicata da tenersi all'inizio di ogni anno scolastico.

L'accesso delle persone fragili alle attività di accompagnamento sociale deve essere comunicato con congruo preavviso all'Associazione XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX con particolare riguardo alle attività di accompagnamento di tipo B .

Gli operatori del Servizio Sociale s'impegnano a dare immediata comunicazione dell'interruzione o della sospensione degli accompagnamenti che, per giustificato motivo, dovessero intervenire durante l'anno.

Gli accompagnamenti di tipo B, per le caratteristiche di continuità legate alla frequenza scolastica, terranno conto della necessità di coinvolgimento della famiglia della persona trasportata in modo tale da meglio rispondere ai bisogni dell'allievo. In particolare la famiglia è chiamata a fornire tempestive comunicazioni ai volontari dell'Associazione XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX in caso di assenze dello stesso.

Saranno organizzati incontri periodici, almeno bimestrali, tra l'Associazione XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX e i Servizi sociali territoriali, nei quali sarà possibile confrontarsi sui singoli casi e problematiche legate alle modalità, tempistiche di trasporto e richieste da parte degli utenti.

### **Art. 3 — Obblighi, responsabilità ed oneri a carico dell'Associazione XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**

Il servizio di trasporto e accompagnamento sociale viene organizzato in piena autonomia dall'Associazione che per la realizzazione delle attività garantisce:

- lo svolgimento continuativo delle attività rivolte alle persone inviate dagli operatori del Servizio Sociale sino ad un massimo di XXXXXXX Km annui per i trasporti di tipo A e di XXXXXXXXXXX Km annui per i trasporti di tipo B, e specifico coordinamento delle stesse, per tutta la durata della convenzione in base alla programmazione convenuta;
- l'impiego di mezzi sufficienti e alcuni di questi necessariamente attrezzati per il trasporto disabili;
- l'utilizzo del mezzo più idoneo (auto, pulmino attrezzato, ambulanza) in relazione alle esigenze del passeggero, del tragitto da percorrere, della opportunità di organizzare trasporti individuali e/o collettivi, pienamente in regola con le norme sulla circolazione;
- assicurare la costante efficienza degli automezzi impiegati, con particolare riferimento alle misure di sicurezza in relazione alle norme sulla circolazione e di sicurezza nei luoghi di lavoro;
- garantire che volontari e operatori siano coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività e per la responsabilità civile verso terzi
- l'osservanza del DPR 62/2013 avente ad oggetto il "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" che all'art. 2 comma 3 prevede l'estensione degli obblighi di condotta previsti da tale Regolamento, per quanto compatibili, a tutti i soggetti che forniscono beni e/o servizi alla Pubblica Amministrazione, a pena di decadenza o risoluzione del rapporto;
- che i soggetti preposti alla guida degli automezzi siano titolati a farlo, in possesso di idonea patente di guida ed in regola con le normative vigenti;
- l'utilizzo di n° XXX persone, di cui n. XXX volontari attivi, n. xx dipendente/i a cui si aggiungono eventualmente giovani del Servizio Civile Volontario e prestatori d'opera a rapporto libero professionale in caso di necessità, in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche (e delle eventuali abilitazioni professionali) necessarie allo svolgimento dell'accompagnamento sociale, e relativa copertura assicurativa contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi;
- la vigilanza sullo svolgimento delle attività concordate, avendo cura di verificare che i volontari operino nel rispetto dei diritti e della dignità dei cittadini inviati dal Servizio Sociale;
- la formazione e l'aggiornamento costante dei propri volontari impiegati nei trasporti;

- la partecipazione a progettualità specifiche, inerenti al tema oggetto della presente convenzione, sia programmate nell'ambito delle attività del Piano Sociale di Zona, sia nell'ambito delle progettualità previste dai piani attuativi annuali del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza (FRNA) sia previste in altre progettualità locali e distrettuali;

L'Associazione XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX s'impegna a mettere a disposizione, salvo cambiamenti e/o sostituzione di mezzi, i seguenti automezzi, oltre a eventuali altri mezzi che potrebbero rendersi disponibili:

**(segue elenco )**

Il trasporto si considera concluso con l'arrivo presso la struttura di destinazione (con eventuale accompagnamento all'ambulatorio, se previsto) e con l'arrivo presso il domicilio.

E' compito dell'Associazione XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX comunicare mensilmente all'Unione i Km effettuati per i trasporti suddivisi per tipologia.

E' compito dell'Associazione XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX effettuare gratuitamente i trasporti delle persone inviate dal Servizio Sociale e vigilare affinché nessun volontario chieda loro del denaro. E' compito dell'Associazione XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX effettuare la manutenzione ordinaria dei mezzi utilizzati.

E' compito dell'Associazione XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX rendicontare all'UdTA, rispettando le scadenze indicate al successivo art. 5, i servizi effettuati, con indicazione dei Km effettuati, il numero degli utenti trasportati, la frequenza dei trasporti e le spese sostenute, al fine di ricevere il rimborso concordato.

#### **Art. 4 - Obblighi responsabilità ed oneri a carico dell'Unione Terre d'Argine**

L'obbligo posto a carico dell'Unione Terre d'Argine è il rimborso periodico ogni sei mesi delle spese sostenute in relazione al chilometraggio effettuato, fino a un massimo, annuo per tutta la durata della convenzione di euro XXX per i trasporti di tipo A e fino a un massimo annuo di euro XXX per i trasporti di tipo B dopo aver ricevuto dall'Associazione una nota di richiesta, corredata da una relazione sull'attività svolta e dalle copie dei documenti comprovanti le spese sostenute;

#### **Art. 5 - Rapporti economici**

L'Unione Terre d'Argine riconosce all'Associazione per l'adempimento della presente convenzione l'erogazione di un contributo totale massimo a titolo di rimborso spese di € XXXXXXXXXXXXX per l'intera durata della convenzione, da liquidare in nove tranches nelle seguenti date:

- la prima entro 15 giorni dalla stipula della convenzione,
- le successive con cadenza quadrimestrale e con riferimento ai 4 mesi appena conclusi, nei limiti della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e documentate, fino all'importo massimo annuale previsto nella proposta selezionata.

Per ottenere l'erogazione delle somme, l'Associazione XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX emetterà una nota, con cadenza quadrimestrale, con richiesta di rimborso che attesti le spese effettivamente sostenute corredata da documentazione pertinente rispetto all'attività di accompagnamento sociale effettivamente svolta e agli eventuali costi generali (pro quota) imputabili all'attività oggetto della presente convenzione, opportunamente documentati (ad es. formazione volontari, affitto sede, costi assicurativi, manutenzione, utenze ...).

#### **Art. 6 – Privacy**

Ai sensi degli art. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679 di seguito GDPR il Titolare o il Responsabile possono essere contattati all'indirizzo mail [privacy@terredargine.it](mailto:privacy@terredargine.it).

Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art.37 del GDPR è disponibile scrivendo a [responsabileprotezionedati@terredargine.it](mailto:responsabileprotezionedati@terredargine.it), oppure nella sezione privacy del sito, oppure nella sezione Amministrazione Trasparente.

Designazione a Responsabile del trattamento Art. 28 del Regolamento Europeo 2016/679

Con decorrenza dal 25.05.2018 è entrato in vigore il Regolamento Europeo 2016/679, e sono state introdotte nuovi adempimenti e misure di sicurezza. Il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati), consentono al Titolare di ricorrere ad uno o più Responsabili del trattamento, a condizione che tali soggetti presentino garanzie sufficienti a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'Interessato e che i trattamenti siano disciplinati da un contratto o da altro giuridico a norma dell'Unione o degli Stati Membri che vincoli il Responsabile del trattamento agli stessi obblighi in materia di protezione dei dati personali oggetto del rapporto”.

Le parti riconoscono che per l'esecuzione del presente Servizio occorre procedere alla sottoscrizione da parte di entrambi di un "Accordo per il trattamento dei dati personali", allegato alla presente Convenzione a farne parte integrale e sostanziale, nel quale vengono stabiliti i rispettivi compiti e doveri ai sensi dell'Art. 28 del Regolamento Europeo 2016/679.

#### **Art. 7 - Durata della convenzione e Risoluzione**

La presente convenzione ha validità triennale dalla data di approvazione della stessa. Alla scadenza della presente convenzione, quest'ultima sarà soggetta a valutazione da parte di UTdA e, in caso di esito positivo, l'UTdA si riserva la possibilità di procedere al rinnovo per un ulteriore anno.

Se l'UTdA, allo scadere della convenzione, non avesse ancora provveduto a completare la nuova procedura di affidamento, l'associazione è tenuta alla prosecuzione del rapporto alle condizioni pattuite dalla presente convenzione per il tempo strettamente necessario all'effettuazione del nuovo procedimento.

L'Unione delle Terre d'Argine e l'Associazione XXX potranno risolvere la presente Convenzione in ogni momento, previa diffida scritta, per provata inadempienza della controparte agli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a carico se non quelli derivanti all'Unione dalla liquidazione delle spese sostenute dall'Organizzazione stessa sino al ricevimento della diffida.

A ciascuna parte è attribuita la facoltà di recedere dalla presente convenzione, con un preavviso di almeno quattro mesi.

#### **Art. 8 - Controversie**

In caso di controversie in merito all'applicazione della presente convenzione, sarà competente a giudicare il Foro di Modena.

#### **Art. 9- Norme finali**

Per quanto non espressamente diversamente disposto e concordato, i rapporti reciproci saranno regolati dalle disposizioni normative e regolamentari dell'ordinamento giuridico generale.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per l'Unione delle Terre D'Argine  
Dott. Massimo Terenziani

Per l'associazione XXXXXXXXXX  
Sig.